



NOTAIO  
PIETRO RUAN

-----ALLEGATO A) AL REPERTORIO NUMERO 20780/13977-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

----Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario----

E' costituita, con sede nel Comune di Trieste, la società cooperativa sociale denominata: "A.M.I.CO. - ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE".

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente.

-----Articolo 2 - Durata-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Articolo 3 - Scopo mutualistico-----

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, favorendo la ricollocazione professionale e l'inserimento lavorativo, attraverso la gestione e la fornitura di servizi sociali, socio sanitari, socio-assistenziali ed educativi secondo quanto previsto dalla Legge n. 381/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 20/2006 e dalle altre disposizioni applicative.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Lo scopo mutualistico della cooperativa consiste nel:-----

- favorire l'inserimento lavorativo, la stabilità occupazionale e la ricollocazione professionale dei propri soci e delle

persone bisognose di intervento sociale, ivi compresi i professionisti nelle materie attinenti l'oggetto sociale, con la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;-----

- valorizzare le attitudini professionali dei propri soci e delle persone bisognose di intervento sociale, ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito alle migliori condizioni possibili;-----

- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;-----

- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche senza fini di speculazione privata;----

- offrire ai fruitori dei servizi della cooperativa attività, beni e servizi anche mettendo a disposizione degli stessi immobili e/o unità abitative idonei al raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici.-----

#### -----Articolo 4 - Oggetto sociale-----

La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico sopra riportato, favorisce e supporta l'inserimento lavorativo, la stabilità occupazionale e la ricollocazione professionale dei propri soci e delle persone bisognose di intervento sociale, ed ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività, in proprio o per conto di terzi:-----

a) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di servizi idonei a perseguire lo scopo mutualistico sopra riportato nell'ambito previsto dall'art. 4 circ. 116/92 Legge 1991 n. 381;-----

b) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di interventi e servizi di carattere sociale, socio-sanitario, sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo ed informativo per la generalità dei cittadini e della collettività, ivi compresa l'erogazione di prestazioni specialistiche, il tutto sia in proprio sia in convenzione con Enti pubblici e privati, in locali propri o di terzi o a domicilio;---

c) gestione, integrale o parziale, anche previa costruzione e/o ristrutturazione finalizzata alla gestione, di residenze sanitarie assistenziali, soluzioni di domiciliarità innovativa e abitare assistito, case di riposo, case di cura, case albergo, case protette, comunità alloggio, alloggi sociali, residenze per anziani e disabili, comunità per minori, centri per l'infanzia, asili, scuole, centri diurni e di riabilitazione, strutture di hospice, strutture sanitarie, parasanitarie anche complesse in forma integrata e associata ai sensi della normativa vigente ed ogni altro genere di struttura destinata alla socialità e al turismo sociale;-----

d) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di servizi di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed educative, ivi compresa la gestione di servizi di

sorveglianza sanitaria, anche ai fini della prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e formazione alla sicurezza ai lavoratori ed alle aziende al fine di promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;-----

e) promozione e sostegno in progetti di deistituzionalizzazione di ospedali psichiatrici e di istituzioni totali con supporto logistico, organizzativo ed operativo anche tramite campagne di comunicazione promozionale e pubblicazioni;-----

f) promozione e sostegno di progetti di supporto per le persone detenute in carcere, per i loro figli, anche nelle forme alternative della detenzione e/o messa alla prova;-----

g) organizzazione e gestione di asili nido, scuole d'infanzia, primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;-----

h) progettazione e/o organizzazione e/o gestione anche per conto di terzi, di attività aventi carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo amatoriale e dilettantistico, educativo e parascolastico anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione ed amministrazione di locali ed attrezzature idonee allo scopo;-----

i) organizzazione e/o gestione di attività a carattere ludico, ricreativo e di animazione, di turismo sociale, di agriturismo, di agricoltura sociale, di vacanze e di centri vacanza, ed in generale di attività dedicate al benessere psico-fisico;

j) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di servizi educativi, riabilitativi, sanitari, socio-sanitari, ricreativi, residenziali, attività laboratoriali per soggetti portatori di handicap fisico e psichico di tutte le età, con particolare riguardo ai minori e agli adulti con autismo e alle persone anziane con Alzheimer e più in generale attività finalizzate al miglioramento della loro condizione di vita;---

k) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di servizi di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori e più in generale attività di trasporto e accompagnamento connessi ai servizi offerti dalla cooperativa;-----

l) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di servizi per la cura, organizzazione, sanificazione e ristrutturazione degli spazi abitativi dei soggetti assistiti e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;-----

m) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di servizi di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e sog-

getti in difficoltà, in particolare a favore della cittadinanza e dei nuclei familiari, per le persone prive in tutto o in parte di autonomia e per i lavoratori svantaggiati;-----

n) organizzazione e/o coordinamento e/o gestione e/o promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;-----

o) attività di intermediazione per il lavoro, selezione e ricerca del personale, anche per enti pubblici e privati, secondo le norme vigenti e/o ottenute le eventuali autorizzazioni dalle competenti autorità;-----

p) servizi ed attività di mediazione in situazioni di conflittualità genitoriale, familiare ed intergenerazionale nonché servizi psicologici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati;-----

q) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità, quali ad esempio: di segretariato sociale, di portierato sociale, per l'impiego, di promozione turistica, punti informa giovani, di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, di accoglienza per le persone migranti, per la promozione della figura dell'amministrazione di sostegno e del "Dopo di noi";-----

r) organizzazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di attività laboratoriali e commerciali all'interno di progettualità di inserimento lavorativo e/o a favore di soggetti in condizione di svantaggio e/o di fragilità sociale;-----

s) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di servizi relativi alla promozione delle reti sociali e servizi strumentali alle imprese sociali o altri enti del terzo settore;-----

t) ricerca e/o progettazione e/o formazione e/o erogazione di servizi di formazione ed aggiornamento professionale nell'ambito delle attività sociali;-----

u) progettazione e/o gestione e/o coordinamento di attività di fundraising e crowdfunding, nei limiti consentiti dal presente statuto e nel rispetto della normativa di legge in materia generale di cooperative ed in particolare di cooperative imprese sociali;-----

v) progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o consulenza a livello nazionale e internazionale di attività per l'organizzazione di conferenze, convegni, mostre, ricerche scientifiche, formazione, campagne promozionali, progetti sperimentali e innovativi che tendano a studiare, approfondire e a divulgare, i problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale e sanitario o a rischio di emarginazione;-----

w) progettazione e/o sviluppo e/o acquisizione di tecnologie avanzate volte al miglioramento della qualità di vita ed alla

sicurezza, e/o assistenza nell'impiego delle stesse;-----  
x) finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;-----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, oltre all'acquisto, costruzione, ristrutturazione di altri immobili da destinare a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale e agli scopi sociali della Cooperativa.-----

La Cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente indicate nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.-----

La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

La Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del Codice Civile.-----

La Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale.-----

A tal fine potrà:-----

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;-----

b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;-----

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;-----

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;-----

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;-----

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile;-----

g) acquistare e/o locare beni immobili ad uso abitativo e non al fine di costituire case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento ed in generale per favorire i trattamenti domici-

liari dei fruitori dei servizi della Cooperativa e/o di terzi. La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ai sensi del successivo articolo 39) dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----Articolo 5 - Soci cooperatori-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere Soci Cooperatori:-----

- le persone fisiche aventi capacità di agire, in possesso di idonei requisiti professionali, che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dell'oggetto sociale;-----

- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci assumono la denominazione di Soci Volontari ai sensi della Legge 381/91;-----

- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.-----

I soci cooperatori volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.-----

Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.-----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi effettuati in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

Fatto salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, ricorrendone i presupposti di legge, possono infine essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.-----

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o e-mail.-----

#### -----Articolo 6 - Soci speciali-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, anche l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:---

- a) alla loro formazione professionale;-----
- b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto

produttivo della cooperativa.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2422 del Codice Civile come richiamato dal successivo articolo 11).-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14) del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7).-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14).-----

Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 14) del presente statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

-----**Articolo 7 - Domanda di ammissione**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata o indirizzo e-mail, data e luogo di nascita e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art 13 Reg. UE n. 679/2016 GDPR e dell'art 13 D. Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e modificazioni;-----
- b) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;-
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;-----
- d) la qualifica di socio cooperatore o di socio cooperatore volontario che intende assumere;-----
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;-----
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola di mediazione di cui all'articolo 36) del presente statuto.-----

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente dell'organo di controllo, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo articolo 5), delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della partecipazione al capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli Amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.---

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di

bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

---**Articolo 8 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori**----

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.-----

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.-----

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso:-----

- di conferimenti di beni in natura o di crediti;-----  
- di azioni possedute dai soci diversi dalle persone fisiche, secondo quanto previsto dal penultimo comma del precedente articolo 5);-----

- di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile, la Società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.-----

-----**Articolo 9 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione**-----

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.-----

Stante il divieto di trasferibilità delle azioni dei soci cooperatori, si applica quanto previsto dall'ultimo comma, dell'articolo 2530 del Codice Civile.-----

-----**Articolo 10 - Obblighi del socio**-----

I soci sono obbligati:-----

a) al versamento:-----

- della partecipazione al capitale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 5) e 8);-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-

c) a concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.-----

Al nuovo socio, oltre all'importo del capitale sottoscritto, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a tre volte il valore di ciascuna azione come determinato nel precedente articolo 8).-----

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.-----

Il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Ove nulla fosse stabilito, il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, dell'opera conferita in cooperativa.-----

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della Società.-----

-----**Articolo 11 - Diritti dei soci**-----

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6) per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2545-bis del Codice Civile.-----

Per le dette operazioni di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.-----

-----**Articolo 12 - Perdita della qualità di socio**-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Articolo 13 - Recesso del socio**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:-----

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) non abbia più i requisiti per godere dei vantaggi derivanti dal rapporto mutualistico;-----

d) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio diverso da persona fisica;-----

e) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.-----  
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e non può essere parziale.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare il tentativo di mediazione di cui all'articolo 36) e, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, agire nelle vie ordinarie.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; l'effetto del recesso per quanto inerente al rapporto mutualistico può tuttavia, su domanda dell'interessato, essere differito alla chiusura dell'esercizio sociale.-----

#### -----Articolo 14 - Esclusione-----

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;-----

b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;-----

c) senza giustificato motivo e previa intimazione dal Consiglio di Amministrazione, si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5), o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;-----

e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;-----

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;-----

g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e/o incompatibili con i principi ispiratori della Co-

perativa;-----

h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;-----

i) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa;-----

l) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione del Consiglio di Amministrazione, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;-----

m) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio delle consultazioni di cui al disposto dell'articolo 2545-bis del Codice Civile, come richiamato dal precedente articolo 11).---  
Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.-----

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento.-----

In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza della irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio. L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli Amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura di mediazione di cui all'articolo 36).-----

#### -----**Articolo 15 - Liquidazione**-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate in base ai risultati del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio ed in misura comunque mai superiore al loro valore nominale.-----

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 20, comma 4, lett. d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.-----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

**Articolo 16 - Morte del socio persona fisica e scioglimento  
-----del socio diverso da persona fisica-----**

In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico si sciogliono.-----

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione interamente liberata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15).-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.-----

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della loro partecipazione nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15).-----

**-Articolo 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,  
-----responsabilità dei soci cessati-----**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.-----

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del Codice Civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi

eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle azioni.---  
Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del Codice Civile.-----

-----TITOLO IV-----

-----RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI-----

-----Articolo 18 - Rapporto mutualistico e ristorni-----

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.-----

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.-----

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.-----

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorativa secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.-----

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.-----

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,

in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del Codice Civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

#### TITOLO V

##### PATRIMONIO SOCIALE

##### Articolo 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 20) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8);
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

#### TITOLO VI

##### BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

##### Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni

##### del risultato economico

L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Ammini-

strazione, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:-----

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del Codice Civile;-----

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del Codice Civile;-----

- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del Codice Civile;-----

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile;-----

- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali, che dovrà avere luogo come segue:-----

a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;-----

b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;-----

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristoro anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del Codice Civile;-----

d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;-----

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente - e con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3), comma 3, del D.Lgs. 112/2017 - per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 41);-----

f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;-----

g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata

alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.-----

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).-----

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 18) e della lettera c) del quarto comma del presente articolo, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).-----

Il dividendo ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti ante indicati sub lettera e), potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.-----

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 39).-----

Le riserve sono indivisibili tra i soci durante la vita della cooperativa e dopo il suo scioglimento.-----

La Società, ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Decreto legislativo numero 112 del 2 luglio 2017 è obbligata a redigere il bilancio sociale da effettuarsi in conformità a quanto stabilito dal medesimo comma del predetto articolo, tenendo conto altresì della natura delle attività esercitate, delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

Detto bilancio sociale dovrà essere depositato presso il competente Registro delle Imprese nonché pubblicato sul sito internet della società.-----

## -----TITOLO VII-----

### -----ORGANI SOCIALI-----

#### -----Articolo 21 - Organi-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;-----
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.-----

#### -----Articolo 22 - Assemblee-----

La convocazione dell'Assemblea, sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax, posta elettronica, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, fatto pervenire al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.----

L'avviso dovrà indicare l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza di prima e di eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----**Articolo 23 - Funzioni dell'Assemblea**-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'assemblea ordinaria:-----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;-----
- 2) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;-----
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;-----
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;-----
- 5) approva i regolamenti interni;-----
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 20).-----

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori e indicando gli argomenti da trattare.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'Assemblea straordinaria:-----

- 1) delibera sulle modificazioni dello statuto;-----
- 2) sulla nomina, sulla sostituzione e sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;-----
- 3) sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile e dal presente statuto.-----

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza

principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.-----

-----**Articolo 24 - Costituzione e quorum deliberativi**-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione, scissione della società con altre cooperative e sulla sua trasformazione, in quanto consentita per legge, nonché sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci.-----

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

-----**Articolo 25 - Verbale delle deliberazioni e votazioni**-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-

menti all'ordine del giorno.-----  
Le deliberazioni dell'assemblea hanno luogo con voto palese, per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.-----  
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.-----

-----**Articolo 26 - Voto**-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.-----  
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono fatte salve le deroghe relative ai soci speciali e volontari.-----  
Non sono ammessi voti per delega né per corrispondenza.-----

-----**Articolo 27 - Presidenza dell'Assemblea**-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

-----**ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

-----**Articolo 28 - Il Consiglio di Amministrazione**-----

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.-----  
Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.-----  
In ottemperanza all'art.7 comma 3 d.lgs. 112/2017 gli amministratori soci dovranno avere indubbi requisiti di onorabilità, mentre i non soci anche di indipendenza e professionalità.----  
I Consiglieri di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----  
I Consiglieri di Amministrazione possono essere sempre rieletti nei limiti di legge.-----  
La cessazione dei Consiglieri di Amministrazione per scadenza del periodo di carica ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.-----  
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza e/o impedimento.-----  
Non potrà essere eletto come Presidente un rappresentante legale di società costituite da socio unico persona fisica, di

amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllano o hanno la direzione ed il coordinamento dell'impresa sociale.-----

-----**Articolo 29 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati al l'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies Codice Civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----**Articolo 30 - Convocazioni e deliberazioni**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente qualora lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, ed ai componenti del Collegio Sindacale, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento - anche Posta Elettronica Certificata o e-mail risultanti dal libro dei soci - almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi, se nominati.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.-----

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.-----

#### **-Articolo 31 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione--**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 28, comma 2, dello statuto.-----

Nel caso vengano a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori che non siano venuti meno, i quali sino al rinnovo potranno compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

#### **-----Articolo 32 - Compensi degli Amministratori-----**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio

Sindacale, se nominato.-----  
L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

-----**Articolo 33 - Rappresentanza**-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega ricevuta.-----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti d'ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento, del Presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative ed amministrative vigenti al riguardo.-----

-----**ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**-----

-----**Articolo 34 - Il Collegio Sindacale**-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del Codice Civile, la cooperativa, con delibera dell'Assemblea, procede alla nomina del Collegio Sindacale.-----

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.-----

I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale, se nominato, viglia sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti, a condizione che la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (ex art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile); in

tal caso esso deve essere integralmente composto di Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:-----

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.-----

-----**Articolo 35 - (Revisione legale dei conti)**-----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma, del Codice Civile, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, i quali svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 39/2010 e sue successive modificazioni.-----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**CONTROVERSIE**-----

-----**Articolo 36 - Clausola di mediazione**-----

Tutte le controversie (aventi ad oggetto diritti disponibili) che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, formeranno oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, e successive modifiche ed integrazioni.-----

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.-----

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso la Promo Consult S.r.l. di Trieste o, in mancanza della stessa, presso altro organismo scelto tra quelli esistenti ove ha sede la società o nella sede territorialmente più vicina.-----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.-----

Nello svolgimento del tentativo di mediazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.-----

L'eventuale esito negativo della mediazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.-----

La presentazione della domanda di conciliazione non preclude comunque l'attivazione di procedure cautelari.-----

-----**TITOLO IX**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**Articolo 37 - Scioglimento anticipato**-----

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste

dall'articolo 2545-duodecies del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci stabilisce:-----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;-----

- la nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--

- i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.-----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della Cooperativa per essere considerata valida, tanto in prima quanto in seconda convocazione, deve essere costituita almeno dai tre quinti dei soci e la relativa deliberazione deve essere presa da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.-----

-----**Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio finale**-----

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:-----

a) al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 20, quarto comma, lettera d);-----

b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.-----

-----**TITOLO X**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

-----**Articolo 39 - Regolamenti**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività sociali - e dell'attività mutualistica e lavorativa del socio in particolare - le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-----

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 Codice Civile nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001.-----

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del Codice Civile, ed in particolare la proporzionalità

dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 18).-----

#### -----**Articolo 40 - Penali**-----

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 39) ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.-----

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Organo Amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.-----

#### -----**Articolo 41 - Clausole Mutualistiche**-----

Le seguenti clausole mutualistiche:-----

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;-----

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.--

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

#### -----**Articolo 42 - Rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

F.to ERIKA UBALDINI-----

F.to EMANUELA RAGUSA-----

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO-----